

Istanza di interpello del 4 settembre 2007 avanzata dalla Società XY riguardante l'agevolazione di cui al punto 9 della Tabella A allegata al Decreto Legislativo 504/95 (Testo Unico Accise).

La soc. XY chiede alla Direzione Regionale della Toscana chiarimenti circa l'ambito di applicazione della tassazione agevolata prevista dalla Direttiva 2003/96 CE del Consiglio del 27/10/2003, all'art.8 e, nella legislazione nazionale, dal Testo Unico Accise (D.l.vo 504/95) nell'allegata Tabella A punto 9.

L'istante ritiene che il campo di applicazione previsto dal punto 9 della Tabella A allegata T.U.A. debba essere quello degli impieghi di prodotti energetici in motori che producono forza motrice e non hanno capacità traslativa propria, motori, ovvero, che non hanno la capacità di movimentare la macchina sulla quale sono installati:

- 1) motori installati su macchine impiegate in una posizione permanentemente fissa;
- 2) motori installati su macchine la cui capacità traslativa è assicurata da altro motore "ausiliario indipendente" o dal traino effettuato con altra macchina.

L'istante ritiene, inoltre, che l'agevolazione possa essere applicabile anche agli impieghi di prodotti energetici in motori produttori di forza motrice che provvedono anche alla traslazione del macchinario su cui sono installati, purché la traslazione sia marginale e non sia un "presupposto" al lavoro che compie il macchinario ma sia effettuata al mero fine di posizionare la macchina stessa in un nuovo sito operativo.

L'istanza d'interpello, così come proposta, è inammissibile per i seguenti motivi:

- 1) l'interpello è proponibile solo per casi concreti e personali. Nel caso di specie si pongono quesiti interpretativi riferibili ad un numero indeterminato di ipotesi da verificarsi a carico di altri soggetti e non ad una o più operazioni concrete, in attesa di essere compiute (art. 1 co. 2 e art. 3 co. 1 D.M. 209/2001);
- 2) l'interpello presuppone assenza di una norma che disciplini il caso ovvero incertezza obiettiva sull'interpretazione di una norma (art. 1 co. 1 e art. 3 co. 5 DM 209/2001).

Nel caso di specie non ricorrono tali ipotesi trattandosi di agevolazione prevista dal legislatore all'art. 24 e nella Tabella A punto 9 del D.l.vo 504/95 sulla applicazione della quale è intervenuta, da ultimo, la prassi amministrativa con la Circolare esplicativa n° 33/D del 19 settembre 2006 emanata dall'Agenzia delle Dogane, alla quale occorre riferirsi nel caso prospettato e in quelli analoghi.

Tutta la normativa e la prassi citate nel presente documento sono presenti sulla Banca dati della Documentazione Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze: www.finanze.gov.it.